

*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

**Decreto di approvazione dell'aggiornamento del Regolamento della corsa Tris e
dell'Ippica nazionale**

VISTA la legge 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59” e, in particolare, l'art. 7, comma 2, che demanda all'Amministrazione Unire il controllo e la disciplina delle corse ippiche, nonché la regolamentazione, organizzazione e gestione delle strutture disciplinari;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario);

VISTO l'art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. n. 2, foglio n. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ex ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall'adozione del medesimo decreto, vengono affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato e integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2023, n. 72 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204 (in G.U. 04/01/2023, n. 3), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l'articolo 3, il quale ha disposto, tra, l'altro, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume il nome di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 47783 del 31 gennaio 2024 di adeguamento della struttura organizzativa del Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 23 febbraio 2024 al n. 288;

VISTA la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata dalla Corte dei Conti il 16/02/2025 al n. 193;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 16 gennaio 2024 al n. 68, concernente il conferimento, del Dott. Marco Lupo, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica;

VISTA la direttiva dipartimentale DISAI n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata all'ufficio centrale del bilancio con il n. 195 del 04/03/2025 e in corso di registrazione da parte della Corte dei conti, con la quale il Capo dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ha assegnato gli obiettivi, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 settembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 03/11/2023, al n. 1463, con il quale è stato conferito all'Ing. Remo Chiodi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per l'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5 bis, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i;

VISTA la direttiva direttoriale n. 353072 del 2 agosto 2024, registrata all'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 625 in data 26 agosto 2024 ai sensi del d.lgs. n. 123 del 30 giugno 2011, con la quale il Direttore generale per l'ippica, in coerenza con la direttiva del Ministro n. 45910/2024, con la direttiva dipartimentale n. 85479/2024 e con le direttive dipartimentali integrative n. 150351/2024 e n. 260758/2024, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali per la loro realizzazione agli uffici dirigenziali di livello non generale delle Direzioni generali per l'ippica;

VISTI i vigenti Regolamenti delle corse al trotto, galoppo in piano professionisti e galoppo in piano dilettanti ed ostacoli;

VISTI i decreti n. 89138 del 30 dicembre 2015, n. 75512 del 12 ottobre 2016 e n. 48175 del 19 giugno 2017 inerenti all'approvazione e aggiornamento del "Regolamento della corsa Tris e dell'Ippica Nazionale";

VISTO il decreto dipartimentale n. 345876 del 30/07/2024, recante i criteri per l'adozione del calendario delle corse ippiche per l'anno 2025, registrato all'Ufficio Centrale di Bilancio al n.14054 in data 06 agosto 2024 e registrato alla Corte dei Conti al n. 1303 del 19 agosto 2024;

TENUTO CONTO di quanto disposto all'art. 8. 1. dal Decreto Dipartimentale n. 0345876 del 30/07/2024 che stabilisce che *"il calendario delle Corse Tris da abbinare alla scommessa Tris Nazionale, Quarté Nazionale e Quinté Nazionale, nell'ambito delle risorse disponibili,*

*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

viene emanato annualmente prevedendo, dal lunedì al venerdì ad esclusione dei giorni festivi, Corse Tris la cui formulazione avviene in analogia a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del Regolamento della Corsa Tris e dell'Ippica Nazionale e, dal sabato alla domenica e nei giorni festivi, Corse Tris straordinarie selezionate dal palinsesto ordinario”;

RAVVISATA la necessità di aggiornare il “Regolamento della corsa Tris e dell'Ippica Nazionale” per favorire la pianificazione temporale delle attività degli operatori del settore, in termini di partecipazione alle competizioni da parte di proprietari, allenatori, guidatori e fantini, di organizzazione e promozione delle corse da parte delle società di corse e di distribuzione del prodotto sul mercato delle scommesse;

VISTE le osservazioni pervenute in esito alla procedura di Consultazione pubblica del nuovo Regolamento delle Corse Tris svolta dal 10/02/2025 al 20/02/2025;

VISTA la relazione illustrativa all'aggiornamento del “Regolamento della corsa Tris e dell'Ippica Nazionale”, prot. n. 115512 del 12/03/2025

DECRETA

Articolo 1

1. Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, il “Regolamento della corsa Tris e dell'Ippica Nazionale”, definito con i decreti n. 89138 del 30 dicembre 2015, n. 75512 del 12 ottobre 2016 e n. 48175 del 19 giugno 2017 è aggiornato secondo il testo di cui all'Allegato “A” del presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

L'Amministrazione continua a operare un continuo, attento e periodico monitoraggio delle risorse effettivamente distribuite attraverso l'erogazione dei premi al traguardo e degli effettivi oneri che ne scaturiscono e implementa eventuali azioni correttive, laddove necessarie.

Articolo 3

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato sul sito internet del Ministero.

Il Direttore generale
Remo Chiodi
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Il Dirigente dell'Ufficio DIPP IV
Barbara Catizzone
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

REGOLAMENTO DELLA CORSA TRIS E DELL'IPPICA NAZIONALE

REGOLAMENTO DELLA CORSA TRIS E DELL'IPPICA NAZIONALE

**Aggiornamento dell'articolato approvato con decreto n. 89138 del 30 dicembre 2015 e
aggiornato con decreti n. 75512 del 12 ottobre 2016 e n. 48175 del 19 giugno 2017**

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	2
ARTICOLO 2 - CALENDARIO, STANZIAMENTO E FORMULAZIONE "CORSE TRIS"	3
ARTICOLO 3 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE "CORSE TRIS" DI TROTTO.....	3
ARTICOLO 4 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE "CORSE TRIS" DI GALOPPO	6
ARTICOLO 5 - ACCETTAZIONE DELLE SCOMMESSE SULLE "CORSE TRIS"	7
ARTICOLO 6 - PROCEDURA DI SOSTITUZIONE DELLA "CORSA TRIS ORDINARIA" E "CORSA TRIS STRAORDINARIA"	8
ARTICOLO 7 - "SECONDE CORSE TRIS"	8
ARTICOLO 8 - "RITIRI E ALLONTANAMENTI"	8
ARTICOLO 9 - "CAMBI GUIDE/MONTE – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - PRELIEVI CONTROLLI SOSTANZE PROIBITE – RECINTO DI ISOLAMENTO"	9
ARTICOLO 10 - "ILLECITI"	10
ARTICOLO 11 - "INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE"	10
ARTICOLO 12 - "CORSE IPPICA NAZIONALE"	11
ARTICOLO 13 - "DISPOSIZIONI FINALI"	11
ARTICOLO 14 - "DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE"	11
ALLEGATO 1 - RIPARTIZIONE DEI PREMI AL TRAGUARDO NELLE "CORSE TRIS ORDINARIE"	12



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

REGOLAMENTO DELLA CORSA TRIS E DELL'IPPICA NAZIONALE

Articolo 1 - Definizioni e disposizioni di carattere generale

1.1 - La regolarità delle corse, l'etica e la lealtà dei comportamenti degli operatori di settore, il benessere dei cavalli, la promozione e lo sviluppo dell'ippica, nonché la tutela della sua legalità e della trasparenza, sono i principi ispiratori del presente Regolamento e le disposizioni in esso contenute sono guidate dai principi di cui sopra.

1.2 - Per "Corsa Tris" si intende la corsa, formulata sulla base delle disposizioni previste dal presente Regolamento, abbinata alla particolare forma di scommessa così denominata.

1.3 - Per "Ippica nazionale" si intende il palinsesto formato dalle "Corse Tris" più altre corse confezionate secondo quanto previsto dal presente Regolamento, anch'esse abbinate alla particolare forma di scommessa denominata "Tris".

1.4 - Per "Corsa Tris ordinaria" si intende la corsa che si disputa dal lunedì al venerdì, eccetto i festivi anche locali, formulata sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.

1.5 - Per "Corsa Tris straordinaria" si intende la corsa che si disputa il sabato, la domenica e i giorni festivi anche locali, selezionata dall'Amministrazione dal palinsesto ordinario all'atto della dichiarazione dei partenti, ovvero la Corsa Tris straordinaria abbinata dall'Amministrazione a corse di particolare interesse come previsto dal successivo articolo 6, commi 4 e 5.

1.6 - Per "Corsa Tris sostitutiva" si intende la corsa selezionata dall'Amministrazione dal palinsesto ordinario all'atto della dichiarazione dei partenti, in sostituzione della "Corsa Tris ordinaria" non riuscita o giudicata inadeguata.

1.7 - Per "Seconda Corsa Tris" si intende la corsa, di particolare interesse tecnico, selezionata dall'Amministrazione dal palinsesto ordinario all'atto della dichiarazione dei partenti.

1.8 - Il MASAF (di seguito Amministrazione) procede alla determinazione e pubblicazione del calendario delle "Corse Tris" e ne cura, in collaborazione con gli uffici tecnici delle Società di Corse, la formulazione e l'organizzazione.

1.9 - L'Amministrazione ha la supervisione delle operazioni preliminari alla formulazione delle "Corse Tris".

1.10 - Per la gestione ed organizzazione della "Corsa Tris" l'Amministrazione si avvale di figure professionali in possesso di specifiche competenze tecniche che provvedono a:

- stabilire la proposizione delle "Corse Tris" ordinarie, su proposta non vincolante degli uffici tecnici delle Società di Corse;
- sostituire le corse eventualmente non riuscite con altre anche di campi diversi e nell'ambito delle corse estere presenti in palinsesto;
- adempiere a tutte le incombenze previste nella formulazione delle "Corse Tris" ordinarie, al fine di garantire l'omogeneità del campo partenti;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

REGOLAMENTO DELLA CORSA TRIS E DELL'IPPICA NAZIONALE

- selezionare nell'ambito di corse ordinarie nazionali o estere presenti nel palinsesto le “Corse Tris Straordinarie” e, qualora ne ricorrano le condizioni, le “Seconde Corse Tris” aventi i requisiti previsti dal presente Regolamento e individuate tenendo conto del livello della competizione, del numero ottimale dei partenti e dell'omogeneità della corsa;
- svolgere tutte le attività tecniche connesse allo svolgimento e monitoraggio delle “Corse Tris”.

Articolo 2 - Calendario, stanziamento e formulazione “Corse Tris”

2.1 - Il calendario delle “Corse Tris” e la fascia oraria di disputa della competizione vengono stabiliti dall'Amministrazione.

2.2 - La proposizione delle “Corse ordinarie Tris” viene stabilita dall'Amministrazione, su proposta non vincolante degli uffici tecnici delle Società di Corse.

2.3 - Nelle giornate del sabato, della domenica e dei giorni festivi, anche locali, l'Amministrazione seleziona “Corse Tris straordinarie” dal palinsesto ordinario, nonché nell'ambito delle corse estere presenti nel palinsesto, fatta salva la possibilità di formulare “Corse Tris” secondo le modalità stabilite dai successivi artt. 3 e 4 del presente Regolamento in giornate di corse in cui sono previste competizioni di particolare interesse.

2.4 - In particolari “Corse Tris” possono essere sorteggiate, per tutti i cavalli partecipanti, le monte o le guide.

2.5 - La dotazione complessiva delle “Corse Tris” coincide con lo stanziamento ordinario a cui si somma, per le “Corse Tris ordinarie”, lo stanziamento straordinario stabilito annualmente dalle circolari di programmazione.

2.6 - La dotazione complessiva delle “Corse Tris ordinarie” disciplinate dagli artt. 3 e 4 del presente Regolamento viene calcolata al 50% agli effetti dell'attribuzione delle somme vinte, delle qualifiche, dei sovraccarichi e dei discarichi.

2.7 - I limiti di dotazione delle “Corse Tris ordinarie” sono stabiliti dalle Circolari di programmazione per l'anno di riferimento.

2.8 - In tutte le “Corse Tris”, aventi le caratteristiche delle corse ad invito, non sono previsti addebiti ai proprietari dei cavalli invitati, per entrate, forfait o rinunce.

Articolo 3 - Disposizioni specifiche per le “Corse Tris” di trotto

3.1 - La proposizione delle “Corse Tris ordinarie” viene diffusa attraverso la collaborazione degli uffici tecnici delle Società di Corse. Le “Corse Tris ordinarie” sono programmate come handicap ad invito, salvo apposite deroghe, organizzate a livello centralizzato, con esclusione dei cavalli privi di prestazione nei sessanta giorni precedenti la data di effettuazione della competizione.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

REGOLAMENTO DELLA CORSA TRIS E DELL'IPPICA NAZIONALE

3.2 - I proprietari, gli allenatori o persone da questi delegate segnalano i cavalli all'ufficio tecnico della Società di Corse che, in supporto all'Amministrazione, verifica le qualifiche e, con la propria base dati, fornisce i dati con i quali è compilata la classifica, inviando l'elenco dei cavalli segnalati, in ordine di classifica, all'Amministrazione.

Ogni allenatore può segnalare un massimo di tre cavalli per ogni Corsa Tris.

Con la segnalazione il proprietario o l'allenatore, ovvero la persona da questi delegata, devono comunicare anche l'intenzione di far correre il cavallo senza o con ferri, informazione che, se il cavallo sarà dichiarato partente, deve essere riportata anche nel programma ufficiale delle corse.

3.3 - Le segnalazioni delle "Corse Tris ordinarie" hanno termine alle seguenti scadenze:

Corse Tris programmate al lunedì e martedì: alle ore 10 del martedì precedente;

Corse Tris programmate al mercoledì e giovedì: alle ore 10 del mercoledì precedente;

Corse Tris programmate al venerdì: alle ore 10,00 del venerdì precedente.

3.4 - La formulazione della "Corsa Tris ordinaria" può avvenire tramite l'ausilio di una classifica basata su parametri esplicitati nella proposizione di corsa pubblicata nel libretto programma o, in alternativa, può basarsi su una perizia a cura dell'Amministrazione. In questo caso la pubblicazione della perizia, che avviene entro le ore 14,00 del giorno ferialo successivo a quello fissato per le segnalazioni, equivale a quella della classifica.

3.5 - La classifica viene determinata dalla somma dei punteggi assegnati ad ogni graduatoria per parametro, con punteggi che vanno da 1 a quanti sono i cavalli segnalati che partecipano alla classificazione. La classifica fa riferimento ai dati rispetto agli ultimi dati disponibili.

3.6 - L'Amministrazione, in base al giudizio insindacabile delle figure professionali in possesso di specifiche competenze tecniche di cui si avvale, ha facoltà di determinare il campo partenti non solo escludendo qualsiasi cavallo confermato, ma anche spostandolo, in considerazione delle conferme effettive, di numero e/o di nastro acquisiti in base alla classifica/perizia iniziale, ovvero di integrare tali segnalazioni con altri cavalli, al fine di garantire l'omogeneità della "Corsa Tris ordinaria", e procede alla predisposizione della perizia, suddividendo i cavalli per nastri se la corsa è con resa di metri.

3.7 - L'Amministrazione, al fine di assicurare la migliore riuscita della corsa, si riserva di utilizzare anche parametri alternativi a quelli sopracitati, precisandoli prima delle segnalazioni. Il campo partenti viene determinato dalla sequenza assegnata ai cavalli dalla classifica, integrata, laddove ritenuta utile per l'omogeneità della corsa, dalla perizia dell'Amministrazione.

3.8 - L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di redigere la perizia anche successivamente alla dichiarazione dei partenti. Tale procedura deve essere precisata prima delle segnalazioni.

3.9 - Il giorno della dichiarazione dei partenti (che avviene il giorno successivo a quello fissato per le segnalazioni) entro le ore 11,00 devono essere effettuate da persone autorizzate le conferme all'ufficio tecnico della Società di Corse, che deve verificare l'esattezza dei dati riportati; dette conferme, inviate rigorosamente per iscritto devono indicare il nome dell'allenatore, del guidatore e la scuderia di appartenenza del cavallo partente. I relativi moduli devono essere sottoscritti dall'avente diritto.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

REGOLAMENTO DELLA CORSA TRIS E DELL'IPPICA NAZIONALE

3.10 - La conferma equivale alla dichiarazione di partenza, come da Regolamento delle corse al trotto. I cavalli, una volta confermati, non possono essere ritirati se non per cause di forza maggiore e, comunque, con le sanzioni previste all'art. 8 del presente Regolamento.

3.11 - In caso di mancata riuscita della corsa, dopo la conferma e prima dell'ufficializzazione dei partenti, l'Amministrazione ha facoltà di operare le sostituzioni necessarie, aggiungendo altri cavalli, anche non segnalati, o modificando l'assegnazione dei numeri stabiliti in precedenza, se ritenuto necessario per garantire l'omogeneità della corsa. In alternativa, si procede alla sostituzione dell'intera corsa, come previsto dall'art. 6.

3.12 - Nel caso le conferme superino il numero di partenti massimo di cui al successivo comma 20, i cavalli in eccesso vengono esclusi dall'Amministrazione, in modo da favorire l'omogeneità della corsa. Si procede ad escludere per primi i cavalli con peggiore classifica e/o perizia legati da rapporto di allenamento con altri cavalli confermati, in base agli atti in possesso della società di corse al momento delle operazioni di formulazione della "Corsa Tris ordinaria", e successivamente gli altri cavalli in eccesso con peggior classifica e/o perizia. L'Amministrazione, inoltre, ha facoltà di determinare il campo partenti anche attraverso il sorteggio per file formate sulla base del piazzamento in classifica oppure di formare la perizia successivamente alla dichiarazione dei partenti. Tali procedure devono essere in ogni caso precisate prima delle segnalazioni.

3.13 - L'Amministrazione si riserva di escludere cavalli che abbiano manifestato difficoltà in partenza o in corsa, che siano sotto "controllo forma", che non abbiano una forma ben identificabile nell'ultimo trimestre, o per altro giustificato motivo, in particolare per casi di accertata non negatività, oppure per garantire l'omogeneità del campo partenti.

3.14 - Con la conferma l'allenatore si assume la responsabilità del possesso dei requisiti sopra indicati e la qualifica del proprio allievo alla proposizione di corsa, inclusi i requisiti della guida dichiarata.

3.15 - Nelle "Corse Tris ordinarie" ogni scuderia può confermare un solo cavallo e il cavallo non può essere segnalato o confermato nell'ipotesi in cui abbia cambiato l'allenatore nei 10 giorni precedenti a quello della disputa della "Corsa Tris". L'eventuale variazione intervenuta successivamente alla segnalazione comporta l'esclusione del cavallo, sempreché non sia intervenuto un provvedimento disciplinare da parte degli organi di giustizia sportiva.

3.16 - L'ufficializzazione delle "Corse Tris ordinarie" avviene entro le ore 17,00 del medesimo giorno della raccolta delle conferme, attraverso la diramazione alle Società di Corse.

3.17 - I cavalli dichiarati partenti in una "Corsa Tris ordinaria" non sono qualificati a correre in alcun ippodromo nelle giornate di corse a partire dalla data delle conferme. Qualora venisse dichiarato partente lo stesso giorno o successivamente alla conferma Tris il cavallo non può partecipare a nessuna delle due corse e viene allontanato per 21 giorni a far data dal giorno della "Corsa Tris".

3.18 - I gentlemen drivers, sempre nel rispetto del Regolamento delle corse al trotto, sono ammessi a partecipare a "Corse Tris" con cavalli di proprietà nel rispetto dei requisiti sopra riportati e di quanto



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

REGOLAMENTO DELLA CORSA TRIS E DELL'IPPICA NAZIONALE

previsto all'articolo 25 del Regolamento delle corse al trotto. Nelle "Corse Tris" riservate agli amatori sono ammessi solo i gentlemen drivers che abbiano conseguito in carriera almeno 40 vittorie.

3.19 - Gli allievi guidatori non sono qualificati a partecipare a "Corse Tris ordinarie".

3.20 - Il numero massimo dei concorrenti per le "Corse Tris ordinarie" è fissato in 21 per corse su pista da 1.000 metri o superiore e 18 per corse su pista con sviluppo inferiore, a prescindere dal tipo di partenza, mentre il numero minimo per ogni "Corsa Tris" del trotto è fissato in ogni caso in 14.

3.21 - Un cavallo dichiarato partente in ogni "Corsa Tris ordinaria", se successivamente venduto o affittato a proprietario che abbia in tale corsa un cavallo a lui appartenente in tutto o in parte, non può partecipare alla corsa, viene escluso dalla corsa e non subisce allontanamento non essendo qualificato, fermo restando che per i cavalli che cambino proprietario dopo la ufficializzazione dei partenti, i nuovi proprietari sono tenuti a mantenere l'impegno di partecipazione alla "Corsa Tris".

3.22 - La disposizione dei cavalli dietro l'autostart e tra i nastri segue quella valida per le altre corse. Nelle corse con resa di metri i concorrenti si posizionano tra i nastri in file di quattro o di cinque, secondo le disposizioni dell'Amministrazione e sempre nel rispetto dei numeri di partenza.

3.23 - Lo stanziamento straordinario che integra lo stanziamento ordinario delle "Corse Tris ordinarie" è stabilito annualmente dalla Circolare di programmazione corse al trotto.

Articolo 4 - Disposizioni specifiche per le "Corse Tris" di galoppo

4.1 - La proposizione delle "Corse Tris ordinarie" viene diffusa attraverso la collaborazione degli Uffici Tecnici delle Società di Corse.

4.2 - I cavalli devono essere segnalati agli uffici tecnici della Società di corse dal proprietario, dall'allenatore o da persona da queste delegata.

4.3 - Le conferme per le "Corse Tris ordinarie" devono essere effettuate da persona autorizzata agli uffici tecnici delle Società di Corse per iscritto, anche telematicamente, con indicati i nomi dell'allenatore, del fantino, del peso e la scuderia di appartenenza del cavallo partente. Con la conferma il proprietario o l'allenatore (o persona da queste delegata) debbono comunicare anche l'uso dei paraocchi e/o del cuffino paraorecchie, del reggilingua e/o della rosetta.

4.4 - La conferma equivale come da Regolamento delle corse alla dichiarazione di partenza. I cavalli, una volta confermati, non possono essere ritirati se non per causa di forza maggiore e, comunque, con le sanzioni previste dall'art. 8 del presente Regolamento.

4.5 - Le operazioni preliminari e le dichiarazioni dei partenti sono gestite dall'ufficio tecnico della società di corse e, sulla base delle conferme ricevute, viene composto il campo dei partenti, ufficializzato dall'Amministrazione.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

REGOLAMENTO DELLA CORSA TRIS E DELL'IPPICA NAZIONALE

4.6 - Nel caso le conferme superassero il numero di partenti massimo consentito per la pista dove è programmata la "Corsa Tris ordinaria", i cavalli vengono esclusi in base al Regolamento delle corse al galoppo.

4.7 - L'ufficializzazione del campo dei partenti per le "Corse Tris ordinarie" si effettua il giorno della dichiarazione dei partenti. Il termine "ufficializzazione" dei partenti equivale a quello della dichiarazione dei partenti inserito nei Regolamenti delle corse e delle scommesse.

4.8 - Nelle "Corse Tris ordinarie", qualora ne ricorrano i presupposti, si applicano le norme relative all'adeguamento automatico dei pesi per gli handicaps discendenti, emanate dall'Amministrazione.

4.9 - Il numero minimo dei partenti per ogni "Corsa Tris" del galoppo è stabilito in ogni caso in 12. Nelle "Corse Tris" ad invito, non possono correre cavalli legati tra loro da rapporto di scuderia. Non possono correre più di due cavalli legati da rapporto di allenamento.

4.10 - Un cavallo dichiarato partente in ogni "Corsa Tris ordinaria", se successivamente venduto o affittato a proprietario che abbia in tale corsa un cavallo a lui affittato o appartenente in tutto o in parte, non può partecipare alla corsa, viene considerato come ritirato e non subisce il previsto allontanamento, non essendo considerato qualificato, fermo restando che per i cavalli che cambino proprietario dopo la ufficializzazione dei partenti, i nuovi proprietari sono tenuti a mantenere l'impegno di partecipazione alla "Corsa Tris".

4.11 - Alle "Corse Tris" possono prendere parte i fantini e gli allievi fantini che abbiano conseguito negli ultimi 24 mesi antecedenti il mese di effettuazione della specifica "Corsa Tris", in riunioni riconosciute, almeno 10 vittorie, in Italia o all'estero, per i fantini e 5 per gli allievi o debbano aver vinto almeno 50 corse in carriera sia i fantini che gli allievi fantini, in Italia e/o all'estero. Nelle corse ad ostacoli gli stessi debbono aver vinto negli ultimi 24 mesi antecedenti il mese di effettuazione della specifica Corsa Tris, in riunioni riconosciute, almeno 5 corse ad ostacoli. Nelle corse riservate ai cavalieri dilettanti gli stessi debbono aver vinto negli ultimi 24 mesi antecedenti il mese di effettuazione della specifica "Corsa Tris", in riunioni riconosciute, almeno 5 corse in piano e/o in ostacoli o debbano aver vinto almeno 20 corse in carriera in piano e/o ostacoli.

4.12 - Lo stanziamento straordinario che integra lo stanziamento ordinario delle Corse Tris ordinarie al galoppo è stabilito annualmente dalla Circolare di programmazione corse al galoppo.

Articolo 5 - Accettazione delle scommesse sulle "Corse Tris"

5.1 - L'accettazione delle scommesse è disciplinata dall'apposito Regolamento scommesse. È facoltà dell'Amministrazione annullare la "Corsa Tris" anche dopo l'inizio della accettazione delle scommesse.

5.2 - Qualora l'Amministrazione disponga di rinviare al giorno successivo la "Corsa Tris" non svolta nella data prevista per causa di forza maggiore, le scommesse già accettate non sono rimborsate e restano valide per il giorno di effettivo svolgimento della corsa, comunque nel rispetto dell'apposito Regolamento scommesse.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

REGOLAMENTO DELLA CORSA TRIS E DELL'IPPICA NAZIONALE

Articolo 6 - Procedura di sostituzione della “Corsa Tris ordinaria” e “Corsa Tris straordinaria”

6.1 - L'Amministrazione decide, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione della “Corsa Tris ordinaria” non riuscita o giudicata inadeguata all'orario previsto per la chiusura definitiva delle operazioni della corsa prescelta, procedendo alla scelta di altra corsa, in possesso dei requisiti tecnici richiesti ed in programma su altro ippodromo italiano o estero, modificando l'orario di ufficializzazione della “Corsa Tris”. Per le corse che si svolgono all'estero non si applicano le norme del presente Regolamento.

6.2 - Le procedure di sostituzione della corsa devono essere ufficializzate dall'Amministrazione entro il giorno successivo a quello previsto per la dichiarazione dei partenti.

6.3 - L'Amministrazione, nei giorni del sabato, della domenica e dei giorni festivi, anche locali, seleziona, all'atto della dichiarazione dei partenti, nell'ambito delle corse ordinarie nazionali o estere presenti nel palinsesto, una “Corsa Tris Straordinaria” per ciascuna di tali giornate, individuata tenendo conto del livello della competizione, del numero ottimale dei partenti e dell'omogeneità della corsa.

6.4 - L'Amministrazione, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, può disporre l'effettuazione della scommessa tris su corse di particolare interesse, in particolare Grandi Premi, Listed o Handicap principali, per le quali si raggiunga un numero di partenti ritenuto adeguato dall'Amministrazione.

6.5 - La decisione relativa alla effettuazione di tali ulteriori “Corse Tris Straordinarie” è resa pubblica a mezzo stampa con un congruo anticipo rispetto alle date di svolgimento. Le modalità concernenti l'ufficializzazione dei partenti e l'accettazione delle scommesse sono stabilite, per gli eventi sopra specificati, di volta in volta, dall'Amministrazione.

6.6 - Alle “Corse Tris” dichiarate dall'Amministrazione come straordinarie e sostitutive non si applica nessuna delle disposizioni del presente Regolamento, tranne quanto previsto dagli articoli 9.5 (provvedimenti disciplinari) e 10 (illeciti).

Articolo 7 - “Seconde Corse Tris”

7.1 - In ciascuna giornata di corse l'Amministrazione ha facoltà di selezionare da una a due “Seconde Corse Tris” dal palinsesto ordinario o nell'ambito di corse estere presenti nel palinsesto qualora individui competizioni di particolare interesse tecnico.

7.2 - Alle “Seconde Corse Tris” non si applica nessuna delle disposizioni del presente Regolamento, tranne quanto previsto dagli articoli 9.5 (provvedimenti disciplinari) e 10 (illeciti).

Articolo 8 - “Ritiri e allontanamenti”

8.1 - L'eventuale ritiro di un cavallo da qualsiasi “Corsa Tris” successivamente alla ufficializzazione dei partenti comporta l'esclusione dal partecipare a qualsiasi altra corsa per i 10 giorni successivi, compreso quello in cui si svolge la “Corsa Tris”, se dichiarato prima delle 9.00 del giorno della corsa e per i 21 giorni successivi, compreso quello della corsa, se dichiarato dopo le ore 9.00 del giorno della corsa.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

REGOLAMENTO DELLA CORSA TRIS E DELL'IPPICA NAZIONALE

8.2 - Qualora il ritiro del cavallo sia dovuto a malattia acuta ed imprevedibile manifestata nell'imminenza della corsa, attestata da certificato rilasciato da un Medico Veterinario nei termini stabiliti dal presente Regolamento e dai Regolamenti delle Corse, il periodo di allontanamento dalle corse è limitato a giorni 10.

8.3 - Il ritiro dovuto a cause di forza maggiore, di dominio pubblico o attestate da certificazione di Autorità competente non comporta allontanamento.

8.4 - Nelle "Corse Tris" non è consentita l'irrogazione della multa in luogo dell'allontanamento, salvo non si tratti di Tris straordinaria e sostitutiva.

Articolo 9 - "Cambi guide/monte – Provvedimenti disciplinari - Prelievi controlli sostanze proibite – Recinto di isolamento"

9.1 - Il fantino o il guidatore ufficialmente dichiarato partente in una "Corsa Tris" e successivamente sospeso dalla qualifica per il massimo della sanzione irrogabile dagli Organi di giustizia sportiva in ippodromo e deferito non può prendere parte a detta corsa. La Giuria/Terna Commissari autorizza la sostituzione a norma dei vigenti Regolamenti Corse.

9.2 - È ammessa la sostituzione del fantino o del guidatore che dichiarato partente non può partecipare alla corsa, per accertate cause di forza maggiore, nel rispetto dei requisiti tecnici dei Regolamenti Corse. La sostituzione del guidatore nelle corse al trotto tra l'ufficializzazione della corsa e il momento del suo svolgimento è autorizzata dal Presidente di Giuria nominato. La sostituzione della monta è autorizzata dai Commissari di riunione. L'ufficio tecnico della Società di Corse deve curarne l'immediata comunicazione per via telematica a tutti i soggetti interessati.

9.3 - In caso di sanzione comminata in occasione di "Corse Tris ordinarie" è prevista una sanzione accessoria da € 100,00 a € 500,00.

9.4 - Nelle corse al trotto, in caso di provvedimento comminato in occasione di "Corse Tris" da parte dello Starter nei confronti del guidatore che abbia provocato il richiamo della partenza sia con l'autostart sia con i nastri, la sanzione deve essere maggiorata nella misura del doppio rispetto a quanto previsto dalla Codifica delle violazioni disciplinari (specificando l'aggravante Tris). Tale aggravante non viene computata ai fini del divieto di partecipazione ai Grandi Premi di gruppo 1.

9.5 - Nelle ipotesi di provvedimento disciplinare per condotta di corsa non adeguata o per non aver fornito sufficienti spiegazioni della condotta di gara tenuta oppure per non aver comandato a fondo, le Giurie/Commissari devono adottare una sanzione disciplinare commisurata almeno nel triplo della misura base, oltre l'allontanamento dalle "Corse Tris" per 40 giorni. In caso di recidiva che comporti un aggravamento della sanzione per la fattispecie prevista dal presente comma, il responsabile deve essere allontanato dalle "Corse Tris" per un periodo di dodici mesi. L'allontanamento dalle "Corse Tris" comporta l'automatica esclusione del fantino/guidatore dalla competizione disciplinata dal presente Regolamento anche nell'ipotesi in cui sia già dichiarato partente alla corsa successivamente individuata come "Corsa Tris", "Corsa Tris straordinaria e/o sostitutiva" e "Seconda Tris".



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

REGOLAMENTO DELLA CORSA TRIS E DELL'IPPICA NAZIONALE

9.6 - I provvedimenti disciplinari irrogati dai Commissari/Giuria previsti dal precedente comma sono appellabili esclusivamente in caso di errore e/o falsa applicazione del Regolamento.

9.7 - I cavalli sono soggetti a prelievo post corsa per il controllo sostanze proibite secondo le disposizioni previste dall'apposito Disciplinare, oltre quelli eventualmente indicati dalla Giuria/Terna Commissari.

9.8 - I cavalli partecipanti alle “Corse Tris ordinarie”, accompagnati dal proprio passaporto, devono essere presenti negli appositi recinti di isolamento un'ora prima dell'inizio del convegno. Ai fini della partecipazione alla corsa è consentito un ritardo massimo di 30 minuti rispetto ai termini di cui sopra, subordinato al pagamento, prima dell'inizio della corsa, di una multa di € 250,00 a carico dell'allenatore. Nei recinti di isolamento, se non per quanto consentito dalle vigenti normative in materia, è comunque vietato tenere qualsiasi prodotto o specialità farmaceutiche che possono alterare le naturali condizioni del cavallo, nonché siringhe, aghi ipodermici, sonde rino-esofagee e ogni altro mezzo di somministrazione; nessun farmaco, di qualunque specie o natura, può essere somministrato o tentato di somministrare ai cavalli partecipanti alla corsa, pena l'esclusione dalla stessa.

Articolo 10 - “Illeciti”

10.1 - Le eventuali istruttorie relative a fatti riguardanti la “Corsa Tris” devono essere esaminate con priorità assoluta nei diversi gradi di giudizio disciplinare. All'accertamento di responsabilità di illecito di una “Corsa Tris” deve corrispondere l'adozione di una sanzione disciplinare commisurata almeno nel triplo della misura base. Qualsiasi atto o fatto che possa configurare una ipotesi di reato, comprese quelle previste dalla Legge 13 dicembre 1989 n. 401, emerso nel corso di una inchiesta disciplinare su una Corsa Tris o segnalato in occasione della stessa, è sottoposto alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria competente, a cura dei Presidenti delle Commissioni di disciplina.

10.2 – Tutti gli operatori ippici soggetti alle disposizioni contenute nei Regolamenti delle corse che abbiano notizia, direttamente o indirettamente, di illeciti disciplinari compiuti in relazione o nel corso di una “Corsa Tris”, sono tenuti a presentare esposto scritto alla Giuria/Terna Commissari e all'Amministrazione, fermo restando l'obbligo personale di denuncia all'Autorità Giudiziaria se si tratta anche di fatti penalmente rilevanti. L'omessa presentazione dell'esposto di cui sopra comporta il deferimento alla Commissione di Disciplina, e, quindi, la sospensione con effetto immediato dalla qualifica rivestita, fermo restando la responsabilità penale connessa alla mancata denuncia.

Articolo 11 - “Indennità di partecipazione”

11.1 - Per la partecipazione alle “Corse Tris ordinarie”, oltre alla normale dotazione, è prevista la corresponsione di una indennità forfettaria di partecipazione.

11.2 - Per le “Corse Tris ordinarie” al trotto l'indennità è stabilita nella misura stabilita di euro 400,00= di cui euro 150,00= a favore dei proprietari, euro 150,00= in favore degli allenatori ed euro 100,00= in favore dei guidatori. Tale indennità viene corrisposta agli aventi diritto per ogni cavallo regolarmente partito agli effetti delle scommesse. Nelle “Corse Tris” a cui partecipano gentlemen drivers, l'indennità prevista per i guidatori viene corrisposta ai proprietari.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

REGOLAMENTO DELLA CORSA TRIS E DELL'IPPICA NAZIONALE

11.3 - Per le “Corse Tris ordinarie” al galoppo l'indennità è stabilita nella misura stabilita di euro 400,00= di cui euro 150,00= a favore dei proprietari, euro 150,00= in favore degli allenatori e euro 100,00= in favore dei fantini. Tale indennità viene corrisposta agli aventi diritto per ogni cavallo regolarmente partito agli effetti delle scommesse. Nelle “Corse Tris” a cui partecipano gentlemen riders, l'indennità prevista per i fantini viene corrisposta agli allenatori.

Articolo 12 - “Corse Ippica Nazionale”

12.1 - Le corse destinate al palinsesto di “Ippica Nazionale” sono scelte dall'Amministrazione.

12.2 - L'individuazione delle corse dell'Ippica nazionale avviene in collaborazione con gli uffici tecnici delle Società di corse all'atto della dichiarazione dei partenti.

12.3 - Le Società di corse sono tenute a prestare ogni assistenza e collaborazione ai fini della predisposizione del predetto calendario.

12.4 - Il numero minimo dei partenti delle corse per essere inserite nel palinsesto di “Ippica Nazionale” è individuato in 9.

Articolo 13 - “Disposizioni finali”

13.1 - L'Amministrazione può disporre o autorizzare la programmazione di “Corse Tris” con modalità, qualifiche e proposizioni non contemplate da quanto sopra riportato.

13.2 - In ogni caso il calendario e le relative proposizioni delle “Corse Tris” possono subire variazioni ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, che può valutare anche proposte di Tris sperimentali, nella proposizione o nella assegnazione dei numeri e dei partenti, nello spirito del miglioramento del prodotto.

13.3 - L'Amministrazione, con propri provvedimenti, anche integrativi o modificativi dei Regolamenti delle Corse, dispone i controlli disciplinari e adotta ogni altro accorgimento idoneo ad assicurare la regolare effettuazione delle “Corse Tris”.

13.4 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni contenute nei Regolamenti Corse.

13.5 - In caso di controversie in ordine all'interpretazione del presente Regolamento la decisione è rimessa all'Amministrazione.

Articolo 14 - “Disposizioni transitorie ed entrata in vigore”

14.1 - Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giugno 2025.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

REGOLAMENTO DELLA CORSA TRIS E DELL'IPPICA NAZIONALE

14.2 - Nelle more, è prorogato fino al 30 aprile 2025 il Regolamento della Corsa Tris e dell'Ippica Nazionale approvato con decreto n. 89138 del 30/12/2015, aggiornato con decreti n. 75512 del 12/10/2016 e n. 48175 del 19/06/2017, ad eccezione dell'articolo 12 *Classifiche Corse Tris*.

ALLEGATO 1 - Ripartizione dei premi al traguardo nelle "Corse Tris ordinarie"

Prospetto 1 – corse al trotto

Ordine d'arrivo	Proprietari	Allenatori	Guidatori	Stanziamento allevatori ⁽¹⁾
1° arrivato	39,10%	4,60%	2,30%	55,00%
2° arrivato	18,70%	2,20%	1,10%	23,00%
3° arrivato	10,20%	1,20%	0,60%	12,00%
4° arrivato	5,10%	0,60%	0,30%	6,00%
5° arrivato	3,40%	0,40%	0,20%	4,00%
Totale	76,50%	9,00%	4,50%	100,00%

(1) la percentuale del premio da ripartire agli allevatori è pari al 10% della dotazione, a cui si somma un ulteriore 10% calcolato sull'importo della dotazione al netto della percentuale destinata agli allevatori, ai sensi dell'allegato 2 del Regolamento delle corse al trotto

Prospetto 2 – corse al galoppo

Ordine d'arrivo	Proprietari	Allenatori	Guidatori	Stanziamento allevatori ⁽¹⁾
1° arrivato	42,50%	5,00%	2,50%	65,00%
2° arrivato	17,00%	2,00%	1,00%	25,00%
3° arrivato	8,50%	1,00%	0,50%	10,00%
4° arrivato	5,10%	0,60%	0,30%	0,00%
5° arrivato	3,40%	0,40%	0,20%	0,00%
Totale	76,50%	9,00%	4,50%	100,00%